

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 7.2024

Ai Produttori interessati

AI CENTRI DI ASSISTENZA AGRICOLA (C.A.A.)
LORO SEDI

All' A.G.R.E.A
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA

All' A.R.T.E.A.
Via Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE

All' A.V.E.P.A
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA

All' Organismo pagatore della Regione
Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO

All' APPAG Trento
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO

All' ARCEA

Via E.Molè
88100 CATANZARO

All' ARPEA
Via Bogino, 23
10123 TORINO

All'OP della Provincia Autonoma di Bolzano OPPAB
Via Crispi, 15
39100 BOLZANO

All' A.R.GE.A.
Via Caprera 8
09123 CAGLIARI

All' OPR FVG
Via Liruti, 22
33100 UDINE

E p.c.

Al Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità
Alimentare e delle Foreste
Via XX Settembre 20
00186 ROMA

Alla Regione Veneto
Capofila per l'Agricoltura
Coordinamento Commissione Politiche agricole
Palazzo Sceriman
Cannaregio, 168
30121 Venezia (VE)

Al Coordinamento AGEA
Via Palestro, 81
00185 – ROMA

A SIN S.p.A.
Via Curtatone 4/D
00185 ROMA

Alla Leonardo S.p.A
Piazza Monte Grappa, 4
00195 ROMA

Alla EY Advisory S.p.A
Via Aurora 43,
00187 ROMA

A RTI Lotto 2 - Gara SIAN
Agriconsulting S.p.A.
Via Vitorchiano n. 123
00189 ROMA

Oggetto: DM 12 ottobre 2023, prot. n. 566858 - Decreto interministeriale recante “Disposizioni relative alle modalità di concessione dei contributi destinati al settore agrumicolo ai sensi dell’articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205” – Campagna 2023.

1. PREMESSA

Il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze **12 ottobre 2023, prot. n. 566858** “*Criteri e modalità di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale agrumicolo*” ha il fine di sostenerne la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole e dell’intero comparto agrumicolo e prevede uno stanziamento che ammonta per la campagna 2023 a 9.437.914,00 euro.

Il decreto interministeriale definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e disciplina le modalità di concessione del sostegno con la finalità di ripristinare il potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, da

circostanze eccezionali o eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, da epizootie e organismi nocivi ai vegetali o da animali protetti, nonché prevenire e mitigare il rischio di danni arrecati dai suddetti eventi e fattori in conformità alla parte II, sezione 1.1.1.1, punto (152) lettera d) degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

In particolare, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del DM 12 ottobre 2023, prot. n. 566858, è previsto un sostegno per:

- a) le operazioni di espianto e reimpianto di agrumi danneggiati gravemente dalle fitopatie “Virus della tristezza degli agrumi” (patologia data dal *Citrus tristeza virus*) e dal “Malsecco degli agrumi” (patologia data dal *Plenodomus tracheiphilus*);
- b) la realizzazione di impianti antigrandine finalizzati alla protezione delle colture che siano state colpite dal malsecco degli agrumi;
- c) l'adozione di tecniche di potatura finalizzate a evitare la diffusione del patogeno del malsecco degli agrumi sulle piante sane. Tale sostegno rientra nell'ambito delle misure di prevenzione in conformità alla parte II, sezione 1.2.1.3, punto (377) degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, recante “*Aiuti per i costi relativi alla prevenzione, al controllo e all'eradicazione di epizootie, organismi nocivi ai vegetali e infestazioni da parte di specie esotiche invasive e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizootie e organismi nocivi ai vegetali*”

Gli aiuti previsti dal decreto sono stati notificati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Pertanto, il regime di aiuti entra in vigore il giorno successivo al ricevimento della decisione di approvazione del regime da parte della Commissione europea.

In caso di cumulo con altri aiuti di Stato, non è possibile il cumulo con gli aiuti per la compensazione di danni materiali di cui alla parte II, sezioni 1.2.1.1, 1.2.1.2 e 1.2.1.3 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali

Le presenti istruzioni operative dispongono le modalità attuative per la richiesta e l'erogazione del sostegno previsto dal DM 12 ottobre 2023, prot. n. 566858.

2. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Possono accedere all'aiuto le imprese agricole che rispettino i seguenti requisiti (art.4 commi 1,2 e 3 del DM 12 ottobre 2023, prot. n. 566858):

- a) risultino attive, alla data di decorrenza della presentazione della domanda di sostegno per la campagna 2023, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/2115 e della sezione 4.1.4 del Piano

Strategico Nazionale della PAC 2023-2027.

Sono agricoltori in attività i soggetti che svolgono un livello minimo di attività agricola, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o un'attività per il conseguimento della produzione agricola, e che, al momento della presentazione della domanda di sostegno e fino al termine dell'anno o, se successiva, fino alla scadenza degli impegni assunti in relazione all'intervento richiesto, sono in possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 4 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nell'anagrafe delle aziende agricole e dalla Circolare AGEA n. 12874 del 22 febbraio 2023, consultabile e riscontrabile nel Fascicolo Aziendale del SIAN;

- b) svolgono quale attività primaria la produzione di agrumi, riscontrabile dall'ultima scheda di validazione del fascicolo aziendale per la campagna 2023, contenente come attività agricola il seguente codice e descrizione: "01-23-00 coltivazione di agrumi" ed aventi come orientamento tecnico - economico (OTE) 362 - aziende specializzate nella produzione di agrumi;
- c) abbiano nel piano di coltivazione del fascicolo aziendale, riscontrabile dall'ultima scheda di validazione del fascicolo aziendale per la campagna 2023, una superficie minima oggetto di sostegno pari ad almeno un ettaro, codificata come agrumeto secondo le disposizioni richiamate in allegato 1.2, sezione "fascicolo aziendale", predisposto in modalità grafica. Laddove il titolo di conduzione del terreno non sia la proprietà è necessario che venga allegata alla domanda, secondo il modulo riportato in Allegato A. il consenso sottoscritto dal proprietario della superficie agrumetata (ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett. g. del DM 12 ottobre 2023, prot. n. 566858);
- d) il patrimonio agrumicolo risulti, anche in parte, danneggiato dal virus della tristezza degli agrumi e/o del malsecco degli agrumi nel corso della campagna 2023. La superficie danneggiata deve risultare riscontrabile dalla certificazione dell'Ufficio regionale competente per territorio, attestante che l'unità produttiva interessata, in ordinario stato colturale, ha subito un danno in misura non inferiore al 30% delle piante causato dal virus della tristezza degli agrumi e/o dal malsecco degli agrumi. La suddetta documentazione viene allegata alla domanda di sostegno come file .pdf;
- e) aderiscono ad una Organizzazione di Produttori (O.P.) ortofrutticoli riconosciute ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 alla data del 30 settembre 2022, indicando il CUAA dell'O.P. ed allegando alla domanda di sostegno sia copia della documentazione attestante l'adesione ad una O.P. riconosciuta che l'estratto della delibera regionale dalla quale risulti

l'elenco dei prodotti oggetto del riconoscimento dell'O.P. come file .pdf.

Sono escluse dal sostegno ai sensi dell'art. 4 comma 4 del DM 12 ottobre 2023, prot. n. 566858:

- a) le grandi imprese;
- b) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito alla parte I, sezione 2.1, punto (25) degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale. Il controllo viene effettuato attraverso la visura Deggendorf del Registro Nazionale Aiuti (RNA);
- c) le imprese in difficoltà ai sensi del punto 33(63) degli Orientamenti.

3. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO: MASSIMALI PER INTERVENTO

Gli interventi per i quali è previsto un sostegno dal DM 12 ottobre 2023, prot. n. 566858 sono rivolti alla ricostituzione di impianti arborei danneggiati dai virus della tristezza degli agrumi e dal malsecco degli agrumi e possono presentare istanza gli agricoltori che, prima della domanda, hanno subito un danno causato dalla fitopatia alla coltura arborea, in ordinario stato colturale, in misura non inferiore al 30% del potenziale agricolo interessato, riferito a ogni singola unità produttiva aziendale, omogenea per caratteristiche fisiche e agronomiche destinata ad agrumi per il virus della tristezza degli agrumi o per il malsecco e sono:

- a) le operazioni di espianto e reimpianto di agrumeti danneggiati gravemente dalle fitopatie “Virus della tristezza degli agrumi” (patologia data dal Citrus tristeza virus) e dal “Malsecco degli agrumi” (patologia data dal *Plenodomus tracheiphilus*) per un importo di 9.822,40 € per ettaro (80% di 12.278,00 €) ripartito nelle seguenti voci di spesa:

Operazioni di espianto e reimpianto di agrumeti danneggiati gravemente dalle fitopatie “Virus della tristezza degli agrumi” e dal “Malsecco degli agrumi” Tipologia di operazione	Importo massimo in euro per ettaro da 12 ottobre 2023, prot. n. 566858 (a)	80% importo in colonna a (b)	Importo teorico massimo per gli ettari ammessi (b * n. ettari) (c)
Spese di espianto	2.428,00	1.942,40	
Spese di impianto - preparazione terreno	2.650,00	2.120,00	
Messa in opera degli astoni (*)	3.000,00	2.400,00	
Materiale vivaistico	4.200,00	3.360,00	
TOTALE	12.278,00	9.822,40	

(*) Importi definiti su un numero medio di 600 piante ogni 10.000 mq di superficie

Non è ammissibile al sostegno la sola estirpazione delle piante senza il successivo reimpianto.

Il materiale vegetale utilizzato per il reimpianto deve essere almeno di categoria CAC (Conformitas Agraria Communitatis), in conformità al decreto legislativo n. 124 del 25 giugno 2010 e al decreto del Direttore generale dello sviluppo rurale del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali del 6 dicembre 2016, nonché qualificato come tale nella documentazione prevista dalla vigente normativa.

Nel caso di utilizzo di piante certificate, la cartellinatura attestante la certificazione dovrà essere conforme al suddetto decreto del 6 dicembre 2016;

- b) la realizzazione di impianti antigrandine finalizzati alla protezione delle colture che siano state colpite dal malsecco degli agrumi, con riferimento alle tabelle standard di costi unitari degli impianti arborei - Unità di Costo Standard Misura 4 PSR Rete Rurale Nazionale luglio 2022 - Tabella 1, per un importo di:
- 9.446,40 € per ettaro (80% di 11.808,00 €) per impianto antigrandine (senza struttura portante specifica)
 - 18.439,20 € per ettaro (80% di 23.049,00 €) per impianto antigrandine (con struttura portante specifica);

Tale intervento, che prevede il ricorso a impianti antigrandine finalizzati alla protezione delle colture dalle avversità atmosferiche, è ammesso per le superfici colpite dal solo malsecco degli agrumi;

- c) l'adozione di tecniche di potatura finalizzate a evitare la diffusione del patogeno del malsecco degli agrumi sulle piante sane per un importo di 2.116,50 €/ettaro per le tecniche di potatura pari a 4,23 €/pianta.

I portainnesti che inducono tolleranza nei confronti dei sintomi causati da infezioni di Citrus Tristeza Virus di cui all'art. 5 del DM 12 ottobre 2023, prot. n. 566858 sono:

1. Citrange Troyer;
2. Citrange Carrizo;
3. Citrange C-35;
4. Mandarino Cleopatra;
5. Limone rugoso;
6. Limone volkameriano;
7. Citrummelo;
8. Arancio trifogliato.

La superficie dichiarata dal richiedente il sostegno non deve eccedere comunque la superficie inserita nel Piano Colturale della Domanda di sostegno del richiedente, risultante dal PCG (Piano di coltivazione grafico) pari ad almeno un ettaro, codificata come agrumeto.

Le colture ammissibili sono di seguito riportate.

COD_OCCUPAZIONE_SUOLO	DESC_OCCUPAZIONE_SUOLO	COD_DESTINAZIONE	DESC_DESTINAZIONE	COD_USO	DESC_USO	COD_QUALITA	DESC_QUALITA
203	MANDARANCIO (CLEMENTINO)	000		000		000	
204	LIMONE	000		000		000	
206	TANGELO MAPO	000		000		000	
205	POMPELMO	000		000		000	
201	ARANCIO	000		000		000	
220	QUMQUAT	000		000		000	
432	BERGAMOTTO	000		000		000	
202	MANDARINO	000		000		000	
387	SATSUMA	000		000		000	
430	CHINOTTO	000		000		000	
	AGRUMI	000		000		000	
435	LIMETTE	000		000		000	
060	CEDRO	005	DA MENSA	000		000	
A02	ARANCIO AMARO o MELANGOLO	000		000		000	

L'aiuto spettante a ciascun richiedente è commisurato alla superficie agricola espressa in numero di ettari con due decimali, coltivata ad agrumi e ritenuti ammissibili a seguito dell'istruttoria effettuata dall'OP AGEA.

Per le domande riferite a fascicoli di competenza di altri Organismi pagatori, la comunicazione dei dati viene effettuata mediante servizi di sincronizzazione/ interscambio.

La struttura danneggiata doveva essere funzionale e rispondente a tutti i requisiti di legge in data antecedente al verificarsi dell'evento il cui verificarsi viene dichiarato dal beneficiario del sostegno ai sensi degli artt. 47 e 76 DPR 28.12.2000 n. 445.

Il danno non deve essere attribuibile alla mancata effettuazione delle ordinarie cure colturali. Pertanto, deve esistere un diretto nesso di causalità tra la fitopatologia e il danno attestato dalla certificazione dell'Ufficio regionale competente per territorio, attestante che l'unità produttiva interessata, in ordinario stato colturale, ha subito un danno in misura non inferiore al 30% delle piante causato dal virus della tristezza degli agrumi e/o dal malsecco degli agrumi. La percentuale del danno subito è attestata formalmente da una certificazione rilasciata dall'ufficio regionale competente per territorio, allegata alla domanda.

Il danno è accertato anche tramite visite in loco a campione a cura dell'ufficio regionale competente per territorio, preliminarmente al rilascio della certificazione. Tale obbligo è relativo al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità competente, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa, o le misure adottate conformemente alla normativa vigente per eradicare o circoscrivere una fitopatologia o

un'infestazione parassitaria, hanno causato la distruzione di non meno del 30% del potenziale agricolo interessato.

4. DETERMINAZIONE DEL SOSTEGNO

Per la campagna 2023 è concesso un aiuto per ogni ettaro coltivato ad agrumi e che ha subito un danno accertato non inferiore al 30% del potenziale agricolo interessato ed oggetto della domanda di sostegno per linea di attività (intervento) pari a:

- a) 9.822,40 € per ettaro (ossia l'80% di 12.278,00 €) per l'espianto/reimpianto di agrumeti danneggiati gravemente dalle fitopatie;
- b) 9.446,40 € per ettaro (ossia l'80% di 11.808,00 €) per impianto antigrandine (senza struttura portante specifica) e 18.439,20 € per ettaro (ossia l'80% di 23.049,00 €) per impianto antigrandine (con struttura portante specifica), come riportato nelle tabelle standard di costi unitari degli impianti arborei -Unità di Costo Standard Misura 4 PSR Rete Rurale Nazionale settembre 2023;
- c) 2.116,50 €/ettaro per le tecniche di potatura (pari a 4,23 €/pianta).

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

Il DM 12 ottobre 2023, prot. n. 566858, dato lo stanziamento complessivo che ammonta per la campagna 2023 a 9.437.914,00 euro, non fissa un massimale per linea di intervento. Esso prevede invece un massimale di spesa per progetto pari all'80% del totale delle spese ammissibili. Tali spese possono riguardare anche tutte e tre le linee di attività, non essendo le stesse oggetto di divieto di cumulo (ove, in ipotesi, un produttore ritenesse, in presenza di entrambe le patologie, di voler effettuare attività di contrasto alle stesse).

Pertanto, l'Ente gestore AGEA, considerati gli elevati importi unitari per ettaro del sostegno da concedersi, per verificare preliminarmente la capienza della dotazione finanziaria stanziata per l'intervento rispetto al totale richiesto in sede di presentazione delle domande di sostegno, ha previsto per l'attivazione dello stesso, una fase di manifestazione di interesse da parte dei soggetti potenziali richiedenti che integri, nei contenuti e negli allegati, quanto necessario a definire la domanda di sostegno. Tale previsione si collega al disposto dell'art. 7 comma 6 laddove lo stesso prevede che *“qualora le richieste superino le risorse disponibili, verrà effettuata una riduzione proporzionale su tutte le richieste”*.

Raccolte tali manifestazioni di interesse, AGEA quantificherà il totale potenzialmente richiesto, l'eventuale

splafonamento e le specifiche riduzioni proporzionali, comunicandole ai richiedenti ai quali verrà richiesto di confermare/rinunciare la manifestazione di interesse, atto con il quale il potenziale richiedente, presentando a tutti gli effetti la domanda di sostegno, sarà considerato richiedente effettivo.

Le eventuali mancate conversioni delle manifestazioni di interesse in domande di sostegno saranno considerate a tutti gli effetti delle rinunce allo stesso e le relative economie potranno essere utilizzate ad incremento del plafond disponibile ovvero a decremento dello “splafonamento”.

Parimenti le conferme varranno come perfezionamento della domanda di sostegno e comporteranno la concessione dello stesso. Qualora, in sede di manifestazione di interesse il potenziale richiedente abbia dichiarato di volersi avvalere dell’anticipo, la conferma della stessa e la sua conversione in domanda di sostegno determinerà l’acquisizione della cauzione e la successiva fase concessoria, eseguiti i controlli per l’anticipazione.

5. MODALITÀ DI RICHIESTA DEL SOSTEGNO

La superficie aziendale da utilizzare per il sostegno in oggetto corrisponde all’area complessiva delle geometrie che identificano l’azienda (isole aziendali), presenti nel SIPA-LPIS e che sono state controllate nell’ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo. Il conduttore dichiara di concordare con i risultati dei rilievi tecnici di occupazione del suolo effettuati dall’AGEA riportati nelle sezioni del fascicolo aziendale, sottoscrivendo la scheda di validazione del proprio fascicolo aziendale.

Il piano di coltivazione, predisposto in modalità grafica propedeuticamente alla presentazione di una domanda, riporta le occupazioni del suolo dichiarate dal richiedente.

L’Organismo Pagatore AGEA rende disponibile al richiedente esclusivamente tramite il CAA mandatario un modulo precompilato contenente le informazioni, acquisite dal Fascicolo Aziendale, necessarie per consentire di presentare una domanda di aiuto e per ciascuna linea di attività/intervento riporta la superficie risultante dal PCG nei quadri del modello di domanda (riportata in allegato B) “quadro B” per l’espianto/reimpianto di agrumeti danneggiati gravemente dalle fitopatie “Virus della tristezza degli agrumi” e dal “Malsecco degli agrumi”, “quadro C” per impianti antigrandine di agrumeti danneggiati gravemente dalla fitopatia “Malsecco degli agrumi”, “quadro D” per le tecniche di potatura di agrumeti danneggiati gravemente dalla fitopatia “Malsecco degli agrumi”.

Il richiedente deve completare la compilazione dei suddetti quadri inserendo le seguenti informazioni:

- il CUAА dell’Organizzazione di Produttori (O.P.) ortofrutticoli riconosciute ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 alla data del 30 settembre 2022;
- la superficie colpita dalle fitopatie “Virus della tristezza degli agrumi” e dal “Malsecco degli agrumi” per la quale si richiede il sostegno per singola linea di attività.

Alla Domanda di sostegno sono allegati i seguenti documenti, la cui copia è memorizzata in formato pdf nel SIAN e univocamente abbinata all’atto amministrativo di sostegno. Gli stessi allegati vengono conservati nel fascicolo cartaceo della domanda presso il CAA di appartenenza:

- copia della certificazione dell’Ufficio regionale competente per territorio, attestante che l’unità produttiva interessata, in ordinario stato colturale, ha subito un danno in misura non inferiore al 30% delle piante causato dal virus della tristezza degli agrumi e/o dal malsecco degli agrumi. La percentuale del danno subito è attestata formalmente da una certificazione rilasciata dall’ufficio regionale competente per territorio, allegata alla domanda;
- copia della documentazione attestante l’adesione ad una O.P. riconosciuta e l’estratto della delibera regionale dalla quale risulti l’elenco dei prodotti oggetto del riconoscimento dell’O.P.;
- il consenso sottoscritto dal proprietario della superficie agrumetata (ai sensi dell’art. 5 comma 2 lett. g. del DM 12 ottobre 2023, prot. n. 566858);
- Ove il richiedente opti per la richiesta di anticipo, all’atto della conferma della manifestazione di interesse, una copia della garanzia nel formato indicato nel successivo paragrafo 10. Ove il documento di polizza fosse disponibile in formato cartaceo, i richiedenti caricheranno una scansione in formato pdf dello stesso e invieranno l’originale al protocollo di AGEA mediante PEC alla casella protocollo@pec.agea.gov.it indicando nell’oggetto della PEC la seguente dicitura "Per Ufficio Aiuti Nazionali - Cauzioni".

Il produttore effettua la presentazione della domanda sul portale www.sian.it, con l’assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, trovando le procedure, ivi compresa la modulistica rilasciata dal SIAN, necessarie alla compilazione della domanda presso lo stesso CAA.

6. TERMINI DI PRESENTAZIONE

La domanda di aiuto può essere presentata a partire dal **1 marzo 2024 e fino al 29 marzo 2024**.

7. EROGAZIONE DEL SOSTEGNO

Il pagamento è versato ai beneficiari al termine dei controlli istruttori di ammissibilità e a quelli previsti dal successivo paragrafo e previsti dalle seguenti disposizioni:

- a) comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23;
- b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
- c) articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- d) articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

E' previsto l'obbligo di assegnare il codice CUP pertanto tale adempimento è necessario, data la natura di investimento della spesa ed è esteso alla totalità dei procedimenti che l'intervento genera.

8. CONTROLLI

Le domande pervenute all'Ente gestore AGEA vengono istruite secondo la procedura di seguito riportata:

- verifica della completezza delle informazioni e loro conformità ai requisiti di ammissibilità;
- determinazione delle quantità ammissibili per ciascun richiedente.

8.1. Verifiche di ammissibilità

La verifica di ammissibilità agli aiuti prevede l'esecuzione dei seguenti controlli:

1. che il richiedente l'aiuto abbia un fascicolo aziendale aggiornato e che sia presente nel registro delle imprese (tramite il fascicolo aziendale);
2. verifica dell'esistenza e della congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
3. verifica dell'unicità della domanda di sostegno/pagamento;
4. verifica della presenza della certificazione bancaria inerente il codice IBAN;
5. che le superfici dichiarate coltivate siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati negli articoli 3 e 4 del DM 12 ottobre 2023, prot. n. 566858;
6. che l'agricoltore abbia allegato la documentazione prevista ai fini della concessione del sostegno;
7. verifica della coerenza tra la coltura dichiarata e l'uso del suolo presente nel SIPA-GIS;
8. verifica che le medesime superfici non siano richiesti da più beneficiari.

Le superfici sulle quali sono evidenziate irregolarità sono considerate non ammissibili all'aiuto.

Ove, in fase di controllo, risulti una differenza in negativo tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata, il contributo viene ridotto proporzionalmente. Se tale differenza supera il 50% non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione.

Inoltre, non può essere concesso alcun aiuto individuale ove sia stabilito che la presenza di organismi nocivi ai vegetali è stata causata deliberatamente o è dovuta a negligenza del beneficiario, in base al punto (365) degli Orientamenti.

L'aiuto è concesso ai soggetti per i quali non sono presenti provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall'Organismo Pagatore AGEA

9. COMUNICAZIONI

L'Organismo Pagatore AGEA è tenuto all'esecuzione delle comunicazioni di seguito riportate.

Raccolte le manifestazioni di interesse, AGEA quantificherà il totale potenzialmente richiesto, l'eventuale splanamento e le specifiche riduzioni proporzionali, comunicandole ai richiedenti ai quali verrà richiesto di confermare/rinunciare alla manifestazione di interesse determinando la eventuale rinuncia ovvero la conversione della manifestazione in domanda di sostegno.

Per l'assegnazione del contributo, rappresentano titolo di priorità:

- 1 l'adesione ad una O.P. riconosciuta esclusivamente per uno o più prodotti ricompresi nel codice della nomenclatura comune doganale NC 0805, alla data del 30 settembre 2022;
- 2 in subordine, l'adesione ad una O.P. riconosciuta, alla data del 30 settembre 2022

Ai sensi dell'art. 6 comma 6 del DM 12 ottobre 2023, prot. n. 566858 Agea conclude l'istruttoria delle domande entro 60 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande relative alla manifestazione di interesse e pubblica la lista degli ammessi dandone contemporanea comunicazione agli stessi, ai quali è concesso il termine di 10 giorni per accettare, ovvero rinunciare alla domanda di sostegno nel sito istituzionale di AGEA (www.agea.gov.it) e, contestualmente, all'invio di comunicazioni a ciascuno dei soggetti interessati, all'indirizzo PEC contenuto nel fascicolo aziendale.

Le comunicazioni non andate a buon fine vengono rese disponibili, con valore di notifica all'interessato, al CAA mandatario.

9.1. Comunicazione di accettazione/rinuncia - domanda di sostegno ed eventuale richiesta di anticipo

Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, e comunque entro il 31 maggio 2024, il beneficiario

deve comunicare l'accettazione o la rinuncia al sostegno (art. 6 comma 6 del DM 12 ottobre 2023, prot. n. 566858).

Il produttore può effettuare la comunicazione presentando la domanda di sostegno sul portale www.sian.it, con l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, trovando le procedure, ivi compresa la modulistica rilasciata dal SIAN, necessarie alla compilazione della domanda presso lo stesso CAA.

Ciascun richiedente potrà stampare la ricevuta di avvenuta comunicazione, rilasciata dal SIAN.

9.2. Comunicazione di avvio del procedimento e preavviso di rigetto, comunicazioni con il MASAF

L'Organismo Pagatore AGEA è tenuto all'esecuzione delle comunicazioni di seguito riportate.

A. comunicazione al richiedente:

- del riconoscimento dell'aiuto e dell'importo effettivamente spettante oltre, ove il richiedente eserciti la relativa facoltà, dell'importo oggetto del pagamento di anticipo;
- in caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10/bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

B. trasmissione al Ministero il numero complessivo delle domande ricevute, il totale dell'importo richiesto, anche suddividendolo per area geografica, rendendo disponibile l'elenco dei Soggetti beneficiari con l'importo dell'aiuto concesso, entro il 30 aprile di ogni anno successivo all'anno di riferimento.

10. MODALITÀ DI RICHIESTA E DI EROGAZIONE DEL PAGAMENTO DI ANTICIPO

Al fine di garantire la rapida esecuzione delle operazioni, il beneficiario può richiedere un pagamento in anticipo, pari all'80% del contributo concesso, previa presentazione di garanzia fidejussoria, pari al 110% del valore dell'anticipazione richiesta (art. 6 comma 8 del DM 12 ottobre 2023, prot. n. 566858).

Tale richiesta potrà essere espressa al momento dell'accettazione del sostegno, secondo le modalità illustrate al precedente paragrafo 9.1.

Il pagamento dell'anticipo può avvenire all'esito positivo dei controlli istruttori di ammissibilità sopradescritti, attese le verifiche positive sulla conformità della garanzia al modello allegato alle presenti Istruzioni operative e sulla conferma della stessa da parte dell'Ente Garante.

L'invio delle cauzioni, da effettuarsi nella fase di presentazione della domanda di sostegno quale conferma della manifestazione di interesse per quei produttori che optino per la richiesta di pagamento in anticipo, avverrà mediante caricamento sul SIAN con le modalità utilizzate per gli allegati alla domanda di sostegno.

Deve essere utilizzato esclusivamente il modello di cauzione allegato alle presenti istruzioni che deve essere

compilato in ogni sua parte incluso il frontespizio.

Occorrerà quindi caricare nel SIAN alternativamente:

1. O il modello di cauzione ed eventuali allegati in formato pdf codificato (*.p7m) quale risultato della apposizione della firma digitale di **entrambe le parti** (Ente Garante e Beneficiario) conformemente all'art.24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.
2. O l'ascansione dell'originale cartaceo del modello di cui al punto (1), con sottoscrizione autografa di entrambe le parti, **timbro dell'ente garante**, accompagnato dalla copia del documento di identità del beneficiario in corso di validità e dalla copia della tessera sanitaria ovvero del tesserino del codice fiscale o del certificato di attribuzione della partita iva rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;

Non verranno accettate cauzioni pervenute in modalità difforme da quanto suindicato.

11. PAGAMENTO SALDO

Entro sei mesi dall'accettazione del sostegno (art. 7 comma 1 del DM 12 ottobre 2023, prot. n. 566858), i produttori beneficiari devono completare le operazioni di espianto e reimpianto, ovvero di installazione impianto antigrandine ovvero di potatura e presentare ad AGEA la domanda di pagamento, corredata dalla relativa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per le operazioni eseguite, tramite la presentazione della domanda di pagamento sul portale www.sian.it, con l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, trovando le procedure, ivi compresa la modulistica rilasciata dal SIAN, necessarie alla compilazione della domanda presso lo stesso CAA.

I produttori che non hanno optato per l'anticipo riceveranno l'intero importo del contributo ammissibile in esito ai controlli istruttori, quelli che hanno optato per l'anticipo riceveranno l'importo residuo del contributo ammissibile in esito ai controlli istruttori, detratto da quest'ultimo quanto già erogato a titolo di anticipazione.

Il contributo, pari al massimo all'80% delle spese rendicontate e ammesse, viene erogato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento e previo espletamento con esito positivo dei controlli ex art. 7 comma 2 del DM 12 ottobre 2023, prot. n. 566858.

I controlli prevedono un sopralluogo nelle superfici oggetto di espianto e reimpianto, ovvero di installazione impianto antigrandine ovvero di potatura.

Qualora la superficie realizzata sia inferiore a quella oggetto della domanda approvata, il contributo viene ridotto proporzionalmente. Se la differenza riscontrata supera il 50%, non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione.

Il pagamento a saldo è comunque versato ai beneficiari solo al termine dei controlli istruttori previsti dalle seguenti disposizioni:

- a) comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
- c) articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- d) articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

10. MODALITA' DI PAGAMENTO

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un codice IBAN che sia corretto, collegato ad un conto corrente attivo e che non sia dichiarato in più di un fascicolo aziendale secondo le disposizioni previste nella pertinente normativa AGEA in materia di controlli sui codici IBAN (AGEA.2010.UMU.953 del 28 maggio 2010, AGEA.UMU.2010.815 del 28 aprile 2010, AGEA.UTU.2016.181 del 26 febbraio 2016, AGEA.UTU.2016.330 del 28 aprile 2016, AGEA Prot. N. 0015526 del 05.07.2016)

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.” Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 “Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009” chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare **obbligatoriamente**, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il

codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se “un ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico (codice IBAN), l’ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall’identificativo unico”.

La norma ha sancito, all’art. 24, il principio di non responsabilità dell’Istituto di credito, conseguentemente, l’interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall’Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Il Direttore dell’Area Organismo Pagatore

Pier Paolo Fraddosio

Allegato 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Allegato 1.1 Base giuridica dell'Unione europea

- Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013
Regolamento recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

- Reg. (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016
Regolamento relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.

- Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021
Regolamento recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013.

- Reg. (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022
Regolamento che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

- Reg. (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Allegato 1.2 Base giuridica Nazionale (suddivisa in sezioni per argomenti)

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

- Legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del registro nazionale degli aiuti di Stato;
- Decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, recante modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 in attuazione dell'articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 aprile 2018;
- Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n.117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625;
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 303 del 29 dicembre 2022 - Supplemento Ordinario n. 43
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 ottobre 2019, n. 251, recante “Criteri e modalità di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale agrumicolo”;
- Legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative;
- Piano Strategico Nazionale approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 2 dicembre 2022;
- DM 23 dicembre 2022 n. 660087 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;
- DM 12 ottobre 2023, prot. n. 566858 - Decreto interministeriale recante “Disposizioni relative alle modalità di concessione dei contributi destinati al settore agrumicolo ai sensi dell'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

Fascicolo Aziendale

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, relativo

alla “semplificazione della gestione della PAC”;

- D.M. 1° marzo 2021 - Attuazione delle misure, nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- Circolare AGEA prot. n. 12874 del 22 febbraio 2023- Agricoltore in attività – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115.
- Circolare AGEA prot. n. 67143 del 12 settembre 2023 - Disciplina relativa al fascicolo aziendale;
- Istruzioni Operative n. 90 del 3 ottobre 2023 - Gestione del Fascicolo Aziendale, indicazioni in merito alla Politica Agricola Comune per la campagna 2023 – 2027;
- Circolare AGEA n. 26882 del 12 aprile 2023 e s.m.i. - Disciplina relativa alla domanda unica di pagamento a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 – requisiti e livello minimo di informazioni;
- Istruzioni Operative n. 38 del 24 aprile 2023 e s.m.i. - Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 02 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della Domanda Unica – Campagna 2023;

Documentazione antimafia

- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
- Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.
- Circolare AGEA prot. n. 9638 del 2 febbraio 2018 - Nota integrativa alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni
- Istruzioni operative Agea n. 3 Prot. n. ORPUM.2018.0004464 del 22 gennaio 2018 - Istruzioni operative relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. - Procedura per la verifica antimafia.
- Circolare AGEA prot. n. 43049 del 14 maggio 2019 – Procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

- Circolare AGEA prot. n. 76178 del 3 ottobre 2019 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.
- Circolare AGEA prot. n. 12575 del 17 febbraio 2020 - Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia.
- Circolare AGEA prot. n. 36273 del 28 maggio 2020 - Acquisizione della documentazione antimafia - modifiche normative introdotte per l'emergenza Covid-1.
- Circolare AGEA prot. n. 11440 del 18 febbraio 2021 – Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche normative introdotte per l'emergenza Covid-19.
- Nota AGEA prot. ORPUM 81277 del 30 novembre 2021 – Implementazione procedura verifiche antimafia su domande di aiuto intestate a soggetti deceduti;
- Circolare AGEA prot. n. 003166 del 18 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21;
- Note AGEA prot. ORPUM n. 32154 e n. 33049 del 15 aprile 2022 – D.lgs. 159/2011 – procedura ordinaria acquisizione documentazione antimafia;
- Circolare AGEA prot. n. 47307 del 16 giugno 2022 – Interdittiva positiva antimafia – seguito nota AGEA prot. 24017 del 21.03.2022.

Registro Aiuti di Stato

- Legge 24 dicembre 2012, n. 234
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Art. 52 Registro nazionale degli aiuti di Stato.
- Decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

Durc (documento unico regolarità contributiva)

- Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Art. 4. Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva
- Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).
- Istruzioni Operative n. 84 del 9 settembre 2021 - Legge 20 marzo 2014, n. 34 – Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva – Integrazione documentale
- Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 45, “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- Circolare AGEA n. 79339 del 24 novembre 2021 - Pagamenti di aiuti comunitari e nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. art. 45 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.
- Nota AGEA prot. ORPUM 5813 del 27 gennaio 2022 – Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 45, “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”. Pagamenti di aiuti nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. Ulteriori precisazioni

Regolarità fiscale

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Art. 48-bis. (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

Allegato 2 Ulteriori controlli ai fini del pagamento dei saldi

Allegato 2.1 Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23)

L'Organismo pagatore AGEA è tenuto alle verifiche ed agli adempimenti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115¹.

Visura Deggendorf

L'articolo 46 della legge 234/2012 e s.m.i. stabilisce che nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti dalla Commissione europea illegali e incompatibili, che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115, ciascun Soggetto concedente, per le verifiche sul rispetto della regola Deggendorf, è tenuto ad avvalersi del Registro nazionale degli Aiuti di Stato.

Ai fini delle verifiche in questione, il Registro rilascia un'apposita "Visura Deggendorf", che consente di accertare se un determinato soggetto, identificato tramite il codice fiscale, rientri o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione europea.

Ai sensi dell'articolo 13 del citato D.M. n. 115/2017, la Visura Deggendorf è generata nell'ambito delle verifiche propedeutiche alla "concessione" dell'aiuto di Stato o dell'aiuto SIEG (in sede, pertanto, di registrazione dell'Aiuto individuale) e deve sempre essere effettuata dal Soggetto concedente nell'ambito delle verifiche propedeutiche all'"erogazione" degli aiuti.

1 Il 28 luglio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il regolamento 31 maggio 2017 - n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, entrato in vigore il 12 agosto 2017. Con la realizzazione del Registro Nazionale degli Aiuti trova piena attuazione l'art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico. Il Registro è destinato a raccogliere le informazioni relative a tutte le tipologie di aiuto previste dalla normativa europea e nazionale, ad eccezione di quelle relative ai settori dell'agricoltura e della pesca per i quali operano i registri SIAN e SIPA (di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), che saranno comunque interconnessi con il Registro al fine di agevolare le amministrazioni e gli utenti nelle operazioni loro richieste o consentite

2 s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

1. determinazione, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili, dell'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun richiedente ed eventuale applicazione del taglio lineare;
2. registrazione dell'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun richiedente nel Registro nazionale aiuti.

Allegato 2.2 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

AGEA, ai fini del pagamento dell'aiuto, effettua le verifiche previste dall'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto attuativo interministeriale, emanato il 30 gennaio 2015 "le amministrazioni procedenti per le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere" sono tenute a verificare la regolarità contributiva del richiedente.

L'art. 45 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152 prevede che in sede di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi.

La Circolare AGEA dell'Area Coordinamento n. 79339 del 24 novembre 2021 chiarisce che la modifica legislativa di cui all'art. 45 del citato decreto interviene con intenti di semplificazione nelle modalità di accertamento della regolarità contributiva delle imprese agricole attraverso l'equiparazione delle relative verifiche, ai fini dell'erogazione degli aiuti nazionali da parte degli organismi pagatori, a quelle già in essere previste per l'erogazione degli aiuti comunitari.

Pertanto, la verifica della regolarità contributiva viene effettuata con la compensazione operata con riguardo agli importi risultanti nel Registro nazionale debitori comunicati dall'INPS sulla base degli interscambi dati informatici già in uso per gli aiuti comunitari.

Allegato 2.3 Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602)

Ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Allegato 2.4 Documentazione Antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

L'erogazione degli aiuti è subordinata all'inserimento nel SIAN entro e non oltre 10 giorni dalla data di presentazione delle domande, delle dichiarazioni sostitutive di notorietà finalizzate alla richiesta della certificazione antimafia ai fini dell'esecuzione della relativa verifica antimafia laddove previsto.

Per le domande di pagamento di aiuti nazionali calcolate in base a terreni agricoli di importo superiore a 5.000 euro vige l'obbligo di acquisire la comunicazione antimafia; qualora le somme siano superiori a 150.000 euro è necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia.

Il rilascio della documentazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica (BDNA) quando non emerge a carico dei soggetti ivi censiti la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 (ovvero anche il tentativo di infiltrazione mafiosa ex art. 84, comma 4, nell'ipotesi di informazione antimafia). Nei casi, invece, di cui all'art. 88, commi 2, 3 e 3-bis, e dell'art. 92, commi 2 e 3, la documentazione antimafia è rilasciata:

1. dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la propria sede legale;
2. dal Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, per le società costituite all'estero di cui all'art. 2508 c.c.;
3. dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti, indicati nell'art. 83, commi 1 e 2, del Codice, hanno la propria sede, per le società costituite all'estero e prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato..

[Allegato 3 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e14 del Regolamento UE 2016/679 \(GDPR\)](#)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

<p>Finalità del trattamento</p>	<p>I dati personali, che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:</p> <p>a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l’inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento</p>
	<p>dell’Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi;</p> <p>b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;</p> <p>c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;</p> <p>d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente;</p> <p>e. gestione delle credenziali per assicurare l’accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l’utilizzo di posta elettronica.</p>
<p>Modalità del trattamento</p>	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>
	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p>

<p>Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali</p>	<p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell’esercizio finanziario dell’anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell’Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
<p>Natura del conferimento dei dati personali trattati</p>	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 del GDPR (“sensibili”) nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10 del GDPR (“giudiziari”).</p>
<p>Titolarità del trattamento</p>	<p>Titolare del trattamento è l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell’Agenzia pro-tempore.</p> <p>La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.</p> <p>Il sito web istituzionale dell’Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it</p>

Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)	<p>AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell’Ufficio Servizi Finanziari pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: privacy@agea.gov.it.</p>
Responsabili del trattamento	<p>I “Titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.</p> <p>Presso la sede dell’AGEA è disponibile l’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l., , il Lotto 3-RTI Leonardo S.p.A. (mandataria) - Green Aus S.p.A. - Abaco S.p.A. - HP Enterprise Services Italia S.r.l. - E-GEOS S.P.A., il Lotto 4-RTI E&Y ADVISORY S.p.A. (mandataria) - Accenture S.p.A.</p>
Diritti dell’interessato	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando: Rif.Privacy; c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it. <p>Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l’Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.</p>

	Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.
--	--

INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO	4
3. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO: MASSIMALI PER INTERVENTO	6
4. DETERMINAZIONE DEL SOSTEGNO	9
5. MODALITÀ DI RICHIESTA DEL SOSTEGNO	10
6. TERMINI DI PRESENTAZIONE	11
7. EROGAZIONE DEL SOSTEGNO.....	12
8. CONTROLLI.....	12
8.1. Verifiche di ammissibilità.....	12
9. COMUNICAZIONI.....	13
10. PAGAMENTO ANTICIPO.....	14
11. PAGAMENTO SALDO	15
10. MODALITA' DI PAGAMENTO	16
Allegato 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI.....	18
Allegato 1.1 Base giuridica dell'Unione europea.....	18
Allegato 1.2 Base giuridica Nazionale (suddivisa in sezioni per argomenti)	18
Fascicolo Aziendale.....	19
Documentazione antimafia	20
Registro Aiuti di Stato	21
Durc (documento unico regolarità contributiva).....	21
Regolarità fiscale	22
Allegato 2 Ulteriori controlli ai fini del pagamento dei saldi	22
Allegato 2.1 Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23) ...	22
Allegato 2.2 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).....	24
Allegato 2.3 Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602).....	24
Allegato 2.4 Documentazione Antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)	24
Allegato 3 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).....	25



**ORGANISMO PAGATORE
DIREZIONE**

Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1
protocollo@pec.agea.gov.it

AGEA - ORPUM - Prot. Uscita N.0003001 del 15/01/2024